



Comune di Motta Visconti
Città Metropolitana di Milano
Piazza San Rocco 9/a
20086 Motta Visconti
Tel. 02 90008101 – fax 02 90009071

ORDINANZA N. 14 DEL 22 APRILE 2020

**MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE**

IL SINDACO

VISTO il D.L. n. 23 febbraio 2020, n.6 convertito nella legge 05/03/2020, n. 13;

VISTI i DPCM dell'8 marzo, del 9 marzo dell'11 marzo 2020, del 1 aprile 2020 e del 10/04/2020 con i quali si dispone, tra l'altro il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sino al 3 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica limitazioni degli spostamenti su tutto il territorio regionale";

RITENUTO doveroso, a tutela della salute pubblica, vietare l'ingresso al Cimitero Comunale ubicato in Via Vittorio Veneto;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'ordinanza n. 8 del 22.03.2020 e la n. 10 del 2/04/2020;

ORDINA

Che il divieto, con efficacia immediata , alla cittadinanza l'accesso al cimitero comunale, sia prorogato fino al 3 maggio 2020

DISPONE

L'affissione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Motta Visconti per renderla nota a tutta la cittadinanza, nonché l'affissione di avviso al pubblico all'ingresso del cimitero comunale; la notifica del presente provvedimento alle Onoranze Funebri Tacconi s.n.c. di Motta Visconti in qualità di gestore della struttura cimiteriale.

DEMANDA

Agli ufficiali della Polizia Locale e agli altri agenti della Forza pubblica, per quanto di competenza, a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura di verbale di inadempienza.

Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. N. 267/2000.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web dell'Ente.

Il Sindaco
Primo Paolo De-Giuli